



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.14/2015 DEL 30/03/2015

"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELLA
SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE,
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO N.175/14."



RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti professionali di avvocato esterno, maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 10.12.2010 veniva emessa la Sentenza n. 2382, con la quale il Tribunale di Taranto, a seguito di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione AOO_149/1157 del 09.04.2002 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale di Taranto a carico del sig. Camardo Leggieri Cosimo, rappresentante e difeso dall'avv. Michele Lenoci, rigettava l'opposizione e, pertanto, il precitato sig. Camardo proponeva appello.
- La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con Sentenza n. 175 dell'11.04.2014 accoglieva l'appello prodotto avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto n. 2382/10 e, per l'effetto, revocava la precitata ingiunzione fiscale e compensava nella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio.

Per effetto della precitata sentenza la Regione Puglia veniva condannata a pagare alla controparte le spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.491,19 da erogare per € 5.469,64 all'avv. Michele Lenoci, atistatario, ed € 1.021,55 all'erario per ritenuta d'acconto.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si **tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza** e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 6.491,19 (seimilaquattrocentonovantuno/19), di cui € 5.469,64 (cinquemilaquattrocentosessantanove/64) da distrarre in favore dell'avv. Michele Lenoci ed € 1.021,55 (milleventuno/55) da erogare all'Erario quale ritenuta d'acconto, con imputazione sul **capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"** del bilancio 2015, gestito ex art. 50 L.R. n. 17/77;



All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore



Legge Regionale _____ 2015, n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto n. 175/14

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 175/14 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata in segreteria in data 11.04.2014, dell'importo di € 6.491,19, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione sul capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

